



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1043

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 41 bis "Azioni per la tutela del benessere animale" ai sensi della L.p. 28 marzo 2003 n. 4 (legge provinciale in materia di agricoltura).

Il giorno **09 Giugno 2023** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con Decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro della salute, di data 2 agosto 2022 è stata approvata la disciplina del “sistema di qualità nazionale per il benessere animale” (SQNBA), istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (di seguito SQNBA) è un sistema di certificazione degli allevamenti e dei prodotti di origine animale che ne derivano, ai fini del benessere animale. Il sistema è frutto della collaborazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ora MASAF – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste), del Ministero della salute e di Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) ed ha lo scopo di definire uno schema base di produzione di carattere nazionale, con l’obiettivo di favorire un recupero di competitività della fase allevatoria, migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e la trasparenza nei confronti dei consumatori. Inoltre, l’adesione al SQNBA è su base volontaria ed è garantito il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati Membri dell’Unione europea legittimamente interessati.

Le attività di certificazione sono svolte da Organismi accreditati alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore e iscritti nell’apposito elenco del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste (di seguito MASAF), di cui all’Articolo 6 del Decreto.

L’Operatore della produzione primaria e tutto il personale coinvolto nella gestione e cura degli animali e delle strutture allevatorie devono essere consapevoli delle complesse relazioni esistenti tra salute animale, salute umana e ambiente e di come il benessere possa essere perseguito solo attraverso un’attenta integrazione tra queste componenti e i vari fattori che le costituiscono. Pertanto il benessere deve essere raggiunto e mantenuto permettendo all’animale di massimizzare le proprie capacità di adattamento all’ambiente, riducendo i fattori stressanti con efficaci programmi di gestione aziendale, di profilassi, di biosicurezza e di potenziamento delle strutture di allevamento. Un adeguato livello di benessere animale in allevamento comporta anche una minore incidenza delle malattie.

La riduzione e la razionalizzazione del consumo degli antimicrobici, integrato con le attività e il parere medico veterinario, diventa una diretta conseguenza di una gestione manageriale/strutturale ottimale e rappresenta uno dei principali strumenti per contenere la diffusione dell’antimicrobico-resistenza negli animali così come nell’ambiente e negli alimenti, in un’ottica di *One Health*.

Tenuto conto della rilevanza dell’attività di certificazione, si ritiene opportuno incentivare l’adesione a SQNBA, affinché il maggior numero di aziende possano acquisire la relativa certificazione. Oltre all’importanza che viene posta al benessere animale che, come sopra esposto, determina ricadute positive sia sulla salute umana che ambientale, è importante anche porre l’attenzione a tutto ciò che tale certificazione comporta in termini di qualità delle produzioni e di innalzamento della qualità dell’intera filiera produttiva sia nel settore della produzione agricola primaria che della raccolta, trasformazione e commercializzazione del prodotto.

L’articolo 9 del sopra citato decreto identifica “ClassyFarm” come il sistema informativo del Ministero della salute, gestito dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (di seguito IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l’elaborazione delle informazioni inerenti l’attività di autocontrollo e l’attività di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 429/2016.

Ai fini della corretta applicazione di SQNBA, il sistema ClassyFarm, tra le altre attività, svolge quella di sistema di riferimento del Ministero della Salute, attraverso il quale vengono raccolte le informazioni necessarie per categorizzare gli allevamenti, elaborati i dati e riepilogate le criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere delle varie specie animali. ClassyFarm rilascia un report che risulta essere il prerequisito per l'accesso al percorso SQNBA di cui all'art. 4 del citato decreto.

L'articolo 41 bis "Azioni per la tutela del benessere degli animali" della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura), prevede, in particolare al paragrafo 3 bis, la possibilità di concedere dei contributi agli imprenditori agricoli, per il controllo e per la certificazione delle buone condizioni di benessere nell'allevamento degli animali da reddito.

Come esplicitato nei precedenti paragrafi, l'adesione a SQNBA è su base volontaria quindi, per incentivare il maggior numero di aziende a richiedere tale certificazione annuale, tenuto conto che il primo step obbligatorio è la valutazione del rischio elaborata da ClassyFarm, si ritiene che per il primo anno di accesso al contributo (2023) sia possibile essere in possesso di tale strumento di controllo rilasciato da ClassyFarm. Per gli anni successivi il contributo sarà invece a favore delle sole aziende in possesso della certificazione SQNBA.

Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 prevede l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Viste le somme disponibili sul capitolo 500550 per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027 e tenuto conto che tali disponibilità possono essere utilizzate, tra l'altro, a favore dell'art. 41 bis della L.p. 4/2003, la Giunta provinciale ritiene opportuno destinare la somma totale di Euro 900.000,00 a favore delle domande presentate per gli anni dal 2023 al 2027 ai sensi del presente bando e, in relazione alla presunta esigibilità della spesa, propone di prenotare i seguenti importi così suddivisi:

<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio finanziario</b>	<b>Importo</b>
500550	2023	Euro 300.000,00
500550	2024	Euro 240.000,00
500550	2025	Euro 180.000,00
500550	2026	Euro 120.000,00
500550	2027	Euro 60.000,00
	<b>Totale</b>	<b>Euro 900.000,00</b>

Visti i pareri delle strutture provinciali competenti, rilasciati in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15/01/2016 e ss.mm.ii,

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura);
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011 in materia di bilancio,
- visti gli atti citati nella premessa;
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa, l'Allegato 1, che forma parte integrante del presente provvedimento, che stabilisce i criteri per gli anni dal 2023 al 2027 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 41 bis "Azioni per la tutela del benessere degli animali" della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura), di cui al paragrafo 3 bis relativo alla certificazione delle buone condizioni di benessere nell'allevamento degli animali da reddito;
2. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 che prevede l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
3. di disporre che le domande di contributo potranno essere presentate, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>, ed entro i seguenti termini:  
**Anno 2023:** dal giovedì successivo all'approvazione del presente provvedimento e fino al 30 novembre 2023.  
**Anno 2024:** dal 1° febbraio 2024 al 30 novembre 2024.  
**Anno 2025:** dal 1° febbraio 2025 al 30 novembre 2025.  
**Anno 2026:** dal 1° febbraio 2026 al 30 novembre 2026.  
**Anno 2027:** dal 1° febbraio 2027 al 30 novembre 2027;
4. di destinare l'importo totale di euro 900.000,00 a favore dei contributi previsti dal sopra citato art. 41 bis, comma 3 bis, per le iniziative relative al controllo e alla certificazione del benessere animale prenotando, sulla base della presunta esigibilità della spesa, le somme per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027 come specificato nella tabella sottostante:

<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio finanziario</b>	<b>Importo</b>
500550	2023	Euro 300.000,00
500550	2024	Euro 240.000,00
500550	2025	Euro 180.000,00
500550	2026	Euro 120.000,00
500550	2027	Euro 60.000,00
	<b>Totale</b>	<b>Euro 900.000,00</b>

5. di stabilire che, con successivi provvedimenti del dirigente del Servizio Agricoltura, si provvederà alla concessione dei contributi e al relativo impegno dei fondi sul capitolo 500550 per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.
6. di dare atto che per la tipologia di aiuto prevista dalla presente deliberazione non è richiesto il Codice Unico di Progetto (Cup).
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Criteri e modalità attuative dell'art. 41 bis della L.p. 4/2003

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Nicola Foradori

# **Servizio Agricoltura**

## **Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4**

**“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” (Legge provinciale sull’agricoltura)**

**Articolo 41 bis – Azioni per la tutela del benessere degli animali**

## **BANDO CHE DISCIPLINA I CRITERI E LE MODALITÀ ATTUATIVE PER GLI ANNI DAL 2023 AL 2027**

## **1. INTRODUZIONE**

Con i presenti criteri saranno oggetto di agevolazioni le iniziative previste dall'art. 41 bis "Azioni per la tutela del benessere degli animali" della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura), che prevede, in particolare al paragrafo 3 bis, la possibilità di concedere dei contributi agli imprenditori agricoli per il controllo e per la certificazione delle buone condizioni di benessere nell'allevamento degli animali da reddito.

Le agevolazioni saranno concesse applicando il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 che prevede l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

## **2. BENEFICIARI**

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le imprese attive nella produzione agricola primaria e operanti all'interno del settore zootecnico, nelle filiere di allevamento dei bovini da latte e da carne, degli ovicaprini da latte e dei suini, come di seguito indicate:

- a) imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;
- b) società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a).

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono avere una sede operativa ed essere in possesso di un fascicolo aziendale in provincia di Trento, validato da non più di 12 mesi. Qualora ne fossero privi è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato. Inoltre devono essere detentori di un allevamento attivo censito nella Banca Dati Nazionale (BDN) in provincia di Trento

## **3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO**

### **3.1 Criteri di ammissibilità**

1. Viene riconosciuto un contributo sulle spese sostenute per:
  - 1° anno 2023: documentazione rilasciata da ClassyFarm per la categorizzazione degli allevamenti, l'elaborazione dei dati e il riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere delle varie specie animali o, in alternativa, la certificazione SQNBA;
  - per gli anni successivi, e cioè dal 2024 al 2027, sarà riconosciuto il contributo per l'acquisizione della sola certificazione SQNBA.
2. Tutti i documenti dovranno essere relativi alle seguenti categorie di animali: bovini da latte, bovini da carne, ovicaprini da latte, suini.
3. Potrà essere presentata una sola domanda per ogni annualità. La domanda potrà contenere il riferimento a più codici allevamento nel limite massimo di spesa, per domanda, come stabilito nel successivo paragrafo 3.3.

4. In prima applicazione saranno accolte anche le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 riferite alla certificazione SQNBA per l'annualità 2023 o per l'inserimento dei dati in ClassyFarm per l'annualità 2023.

### **3.2 Modalità di calcolo e percentuali di intervento**

L'aiuto è previsto per cinque anni a partire dal 2023 e fino al 2027. La percentuale di intervento è decrescente e viene calcolata sulla spesa ammissibile nel seguente modo:

<b>Annualità</b>	<b>Percentuale di intervento</b>
2023	100%
2024	80%
2025	60%
2026	40%
2027	20%

### **3.3 Cumulo e limiti di spesa**

Il limite di spesa ammissibile per ogni domanda è di euro 250,00 (IVA esclusa). Tale limite è calcolato per ogni singola annualità.

L'aiuto previsto dal presente bando non è cumulabile con nessun altro aiuto di Stato.

## **4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

### **4.1 Presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>. ed entro i seguenti termini:

**Anno 2023:** dal giovedì successivo all'approvazione del presente provvedimento e fino al 30 novembre 2023.

**Anno 2024:** dal 1° febbraio 2024 al 30 novembre 2024.

**Anno 2025:** dal 1° febbraio 2025 al 30 novembre 2025.

**Anno 2026:** dal 1° febbraio 2026 al 30 novembre 2026.

**Anno 2027:** dal 1° febbraio 2027 al 30 novembre 2027.

L'accesso all'area riservata di SRTrento è permesso ai soli utenti registrati; pertanto, ogni utente deve preventivamente accreditarsi secondo le modalità indicate nella manualistica della home page

del sito SRTrento. Le domande presentate dovranno essere firmate tramite un dispositivo di firma digitale in corso di validità. La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto titolato alla sottoscrizione del documento, pena irricevibilità della stessa.

*Per eventuale assistenza per l'accesso e abilitazione al portale è possibile contattare la mail [helpdesk.srtrento@provincia.tn.it](mailto:helpdesk.srtrento@provincia.tn.it).*

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

## **4.2 Contenuto della domanda**

La domanda di aiuto deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- di non aver chiesto né ottenuto, per le spese sostenute, altri contributi se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- tipologia di reddito (agrario o reddito d'impresa).

## **4.3 Documentazione da allegare**

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Certificazione SQNBA rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato dall'Organismo Nazionale di Accreditamento, conformemente a quanto disposto dal Decreto interministeriale recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
2. Per la sola annualità 2023, e cioè per il primo anno, ai fini della concessione del contributo potrà essere presentata, in alternativa alla certificazione SQNBA, documentazione rilasciata da ClassyFarm per la categorizzazione degli allevamenti, l'elaborazione dei dati e il riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere delle varie specie animali.
3. Fattura elettronica (foglio di stile) quietanzata, rilasciata dall'Organismo certificatore (anche direttamente dal veterinario autorizzato/accreditato per tale certificazione) e che contenga i dati di riferimento dell'azienda agricola con la descrizione della prestazione eseguita. **La fattura dovrà essere riferita all'anno di certificazione e della presentazione della domanda, che devono coincidere. Per il primo anno la fattura, con le modalità sopra esposte, potrà essere rilasciata da un veterinario abilitato all'inserimento dei dati in ClassyFarm.**

## **5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

I contributi sono concessi ed erogati da parte del Servizio Agricoltura, quale struttura provinciale competente, a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari, con accredito sul conto corrente indicato nel fascicolo aziendale.

Il procedimento per la concessione del contributo si concluderà con una determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Saranno adottate da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura le

determinazioni di concessione del contributo o, in caso di istruttoria negativa, le determinazioni di diniego.

Le domande risultate idonee a seguito dell'istruttoria, ma non finanziabili per carenza di risorse, potranno essere finanziate qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, esclusivamente nell'anno di presentazione della domanda medesima e seguendo l'ordine cronologico di presentazione, e fino ad esaurimento delle medesime risorse.

L'erogazione del contributo avverrà successivamente all'avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.